

Segreteria Generale

Ufficio Giustizia Federale/ic

Roma, 6 febbraio 2023

All'atleta Gian Marco Guidaldi

Tramite pec: gmguidaldi@legalmail.it

E, pc Corte Federale Appello I Sezione

OGGETTO: Corte Federale di Appello II Sezione Procedimento 5241/2022 promosso da Gian Marco Guidaldi per la revisione della Decisione della Corte Federale di Appello Sezione Prima n. 14/2022; Decisione 1/2023 del 25.01.2023

Con la presente si trasmette il provvedimento in oggetto depositato in data 3.02.2023.

"La Corte d'Appello Federale – Seconda Sezione — riunitasi in data 25 gennaio 2023 e composta dagli Avv.ti Marco Rago Presidente, Francesco Vaccaro, componente, e Giancarlo Guarino, componenti e relatore, nel procedimento di revisione della decisione della CFA n.14/2022 - adottata il 1 dicembre 2022 con motivazioni comunicate il 5 dicembre 2022 - intentato dall' atleta Gian Marco Guidaldi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia della FIN;

VISTO il ricorso per revisione dell'atleta Gian Marco Guidaldi in data 25 novembre 2022, pervenuto in data 1 dicembre 2022, avverso la decisione della CFA n.14/2022 - adottata il 1 dicembre 2022 con motivazioni comunicate il 5 dicembre 2022, con la quale è stato respinto il reclamo del medesimo Guidaldi avverso la delibera del Giudice Sportivo del 22 novembre 2022 di PN A1 maschile 19.11.2022;

UDITA la parte istante all'udienza di discussione telematica del 10 gennaio e 25 gennaio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

così decide



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 89, comma b) e c) del Regolamento di Giustizia Sportiva, F.I.N. pervenuto il 1 dic. 2022 il Sig. Gian Marco Guidaldi, nato a Roma il 03/02/1987 CF GDLGMR87B03H501M atleta della Società Bogliasco 1951 ha proposto istanza di revisione avverso la decisione della Corte Federale di Appello sezione prima, comunicata in data 25/11/2022, adducendo, quali nuovi elementi di prova, "frammenti del video della partita che si allega(ALL.1 e 2) dimostrano come la mia squalifica risulti iniqua e sproporzionata" e che, inoltre, il Verbale redatto dagli arbitri riporterebbe un grave errore, in quanto erro ricorrente non sarebbe mai rientrato sul bordo vasca per richiedere il motivo della sua espulsione. A riprova dell'assunto, il ricorrente chiedeva a questa CAF:

- "1. di verificare, tramite la visione dei frammenti video che si allegano la veridicità di quanto esposto;*
- 2. di accertare tramite testimonianza, anche in videoconferenza del Commissario GUG Sig. Carannante la veridicità di quanto esposto;*
- 3. di verificare tramite testimonianza, anche in videoconferenza. degli arbitri dell'incontro Bianco e Guarracino, che il sottoscritto non ha mai parlato con loro ne richiesto i motivi dell'espulsione;*
- 4. di verificare tramite testimonianza, anche in videoconferenza, del designatore GUG Sig. Claudio Maggiolo, la veridicità di quanto esposto;*
- 5. di verificare tramite mia testimonianza, anche in videoconferenza, la veridicità di quanto esposto".*

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L'art. 89 del Regolamento di Giustizia FIN (Revisione) prevede che "1. Nei giudizi disciplinari, tutte le decisioni divenute irrevocabili possono essere impugnate in ogni tempo per revisione dai soggetti sanzionati dinanzi alla Corte federale di appello, qualora ricorra uno o più dei seguenti casi: a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; b) sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza; c) falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come illecito."

Il ricorrente deduce i motivi sub b) e c) dell'art.89, comma 1, e, quindi, ipotizza che siano "sopravvenute" nuove prove di non colpevolezza e/o che siano da rilevare falsità in atti del giudizio (con riferimento al verbale di gara).

Nel caso che ci occupa, tuttavia, è evidente che non si sia in presenza di nuove prove sopravvenute o di falsità in atti del giudizio.

Infatti, già con il reclamo alla Corte Federale del 24.11.2022 il Sig. Guidaldi deduceva "alcune inesattezze circa quanto verbalizzato dagli arbitri nell'allegato al verbale di gara", invitava la Corte a visionare



il filmato disponibile sul canale WPC della FIN e indicava diversi testimoni a comprova della tesi sostenuta nel reclamo stesso.

Peraltro, già la società sportiva, nel reclamo al Giudice Sportivo effettuato ritualmente dopo il preavviso sul campo di gara, aveva indicato le immagini video come prove utili all'esatto accertamento dei fatti.

Si tratta, pertanto, di elementi e mezzi di prova certamente non nuovi, in quanto già dedotti nei precedenti gradi del giudizio sportivo, o, comunque, già a disposizione degli Organi giudicanti.

Quanto al verbale di gara ed ai suoi allegati, peraltro, la qualificazione di "inesattezza" che si legge nel reclamo di secondo grado non implica né dimostra la qualità di "falso" (cui solo va riferito il procedimento di revisione) in assenza di specifiche prove della falsità dello stesso.

Analogamente, non possono essere riproposte in questa sede istanze testimoniali già dedotte e comunque non accolte dalla CFA, non costituendo le stesse in alcun modo prove sopravvenute.

Il fatto che la CFA, prima sezione, in funzione di Corte Sportiva, non abbia tenuto in considerazione tale materiale probatorio ovvero lo abbia tenuto in considerazione, decidendo comunque nel senso che si legge nel provvedimento, attiene ad un vaglio critico della motivazione che, per ragioni di legittimità, è proponibile avanti al Collegio di Garanzia del CONI, nei modi e termini previsti dal Regolamento, e non già avanti a questa Corte Federale quale inammissibile terzo grado di giudizio di merito e, per di più, con lo strumento straordinario della revisione.

PQM

La Corte Federale d'Appello, seconda sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso. Dispone incamerarsi il contributo per le spese di giustizia."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

